

Gazzetta ufficiale C 305

dell'Unione europea



Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

65° anno
10 agosto 2022

Sommario

I *Risoluzioni, raccomandazioni e pareri*

PARERI

Commissione europea

2022/C 305/01	Parere della Commissione del 8 agosto 2022 relativo al progetto di smaltimento di rifiuti radioattivi provenienti dal sito della centrale nucleare di Paks II (due reattori VVER-1200), nella provincia di Tolna, Ungheria	1
---------------	--	---

II *Comunicazioni*

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

2022/C 305/02	Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso M.10829 — KKR / HITACHI TRANSPORT SYSTEM) ⁽¹⁾	3
---------------	--	---

IV *Informazioni*

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

2022/C 305/03	Commissione Amministrativa per il Coordinamento dei Sistemi di Sicurezza Sociale Decisione n. H13, del 30 marzo 2022, relativa alla composizione e ai metodi di lavoro della commissione di controllo dei conti della commissione amministrativa per il coordinamento dei regimi di sicurezza sociale ⁽¹⁾	4
2022/C 305/04	Tassi di cambio dell'euro — 9 agosto 2022	8

IT

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE.

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

Commissione europea

2022/C 305/05	Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.10861 – HG / TEAM.BLUE) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ⁽¹⁾	9
2022/C 305/06	Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.10797 – PCG / PERSTORP) ⁽¹⁾	11

ALTRI ATTI

Commissione europea

2022/C 305/07	Pubblicazione della comunicazione di approvazione di una modifica ordinaria al disciplinare di produzione di un nome nel settore vitivinicolo di cui all'articolo 17, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione	12
2022/C 305/08	Pubblicazione del documento unico di cui all'articolo 94, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e del riferimento alla pubblicazione del disciplinare di produzione di un nome nel settore vitivinicolo	18

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE.

I

(Risoluzioni, raccomandazioni e pareri)

PARERI

COMMISSIONE EUROPEA

PARERE DELLA COMMISSIONE

del 8 agosto 2022

relativo al progetto di smaltimento di rifiuti radioattivi provenienti dal sito della centrale nucleare di Paks II (due reattori VVER-1200), nella provincia di Tolna, Ungheria

(Il testo in lingua ungherese è il solo facente fede)

(2022/C 305/01)

La valutazione che segue è stata effettuata conformemente alle disposizioni del trattato Euratom e non pregiudica eventuali valutazioni supplementari effettuate ai sensi del trattato sul funzionamento dell'Unione europea né gli obblighi che derivano da detto trattato e dal diritto derivato ⁽¹⁾.

Il 9 febbraio 2021 la Commissione europea ha ricevuto dalla Rappresentanza permanente dell'Ungheria, a norma dell'articolo 37 del trattato Euratom, i dati generali relativi al progetto di smaltimento di rifiuti radioattivi ⁽²⁾ provenienti dal sito della centrale di Paks II.

La Commissione ha richiesto ulteriori informazioni su questo piano il 30 marzo, il 9 giugno e il 12 luglio, informazioni che sono state fornite dalla rappresentanza permanente dell'Ungheria il 27 aprile, il 17 giugno e il 23 luglio. Inoltre, i rappresentanti del governo ungherese hanno fornito informazioni complementari in occasione della riunione plenaria del gruppo di esperti, tenutasi il 9 e 10 giugno 2021 (in videoconferenza). Sulla base dei dati generali e delle informazioni supplementari fornite, la Commissione ha formulato il seguente parere:

1. La distanza tra il sito e lo Stato membro più vicino, nella fattispecie la Croazia, è di 75 km. La frontiera con la Serbia, paese limitrofo, si trova a una distanza di 66 km.
2. In condizioni normali di funzionamento, lo scarico di effluenti radioattivi gassosi e liquidi non comporta un'esposizione rilevante sotto il profilo sanitario per la popolazione di un altro Stato membro o paese terzo, tenuto conto dei limiti di dose stabiliti dalla direttiva sulle norme fondamentali di sicurezza (direttiva 2013/59/Euratom del Consiglio) ⁽³⁾.

⁽¹⁾ Ad esempio, ai sensi del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, gli aspetti ambientali devono essere ulteriormente esaminati. A titolo indicativo, la Commissione richiama l'attenzione sulle disposizioni della direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, modificata dalla direttiva 2014/52/UE; della direttiva 2001/42/CE concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente; della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche e della direttiva 2000/60/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque.

⁽²⁾ Smaltimento di rifiuti radioattivi ai sensi del punto 1 della raccomandazione 2010/635/Euratom della Commissione, dell'11 ottobre 2010, sull'applicazione dell'articolo 37 del trattato Euratom (GU L 279 del 23.10.2010, pag. 36).

⁽³⁾ Direttiva 2013/59/Euratom del Consiglio, del 5 dicembre 2013, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom (GU L 13 del 17.1.2014, pag. 1).

3. I rifiuti radioattivi solidi a bassa e media attività saranno smaltiti nel deposito nazionale sotterraneo dei rifiuti radioattivi di Bataapáti. Gli elementi combustibili esauriti saranno temporaneamente immagazzinati nel sito (in un nuovo impianto da costruire, che non rientra nell'ambito del presente parere). Lo scenario di riferimento previsto stabilisce che gli elementi combustibili saranno successivamente smaltiti in un deposito geologico di profondità in Ungheria. Potrebbe essere contemplato il ritrattamento del combustibile esaurito. In caso di spedizione in un paese terzo a fini di ritrattamento, il combustibile esaurito dovrà essere restituito all'Ungheria per essere smaltito in applicazione dell'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva sui rifiuti radioattivi (direttiva 2011/70/Euratom del Consiglio ⁽⁴⁾), in base al quale, qualora il combustibile esaurito sia spedito in un paese terzo per il ritrattamento, la responsabilità ultima dello smaltimento sicuro e responsabile di tale materiale, inclusi eventuali rifiuti come sottoprodotti, è dello Stato membro di origine. In caso di spedizione del combustibile esaurito in un paese terzo a fini di smaltimento, dovrebbero essere rispettate le prescrizioni seguenti: i) il combustibile esaurito deve essere considerato «rifiuti radioattivi» dall'autorità di regolamentazione ungherese competente, conformemente alla definizione di cui all'articolo 3, punto 7, della predetta direttiva; ii) al momento della spedizione deve essere entrato in vigore un accordo tra l'Ungheria e il paese terzo di destinazione per l'utilizzo di un impianto di smaltimento situato in tale paese; iii) devono essere soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 4, della predetta direttiva, in particolare la condizione di cui alla lettera c), secondo la quale il paese terzo di destinazione deve disporre di un impianto di smaltimento operativo. Infine va sottolineato che lo scopo della spedizione di combustibile esaurito (ritrattamento o smaltimento) deve essere chiaramente definito e comunicato in anticipo dalle autorità competenti.
4. In caso di rilasci non programmati di effluenti radioattivi, a seguito di incidenti del tipo e dell'entità contemplati nei dati generali, le dosi cui le popolazioni di un altro Stato membro o paese terzo potrebbero essere esposte non sarebbero rilevanti sotto il profilo sanitario, tenuto conto dei livelli di riferimento stabiliti nella direttiva sulle norme fondamentali di sicurezza (direttiva 2013/59/Euratom).
5. I dati generali e le informazioni supplementari presentati hanno fornito dati sull'analisi della sismicità della regione intorno al sito della centrale nucleare (classificata tra le regioni a media attività sismica) e sull'intensità sismica massima probabile (allegato I della raccomandazione 2010/635/Euratom della Commissione). La Commissione incoraggia le autorità ungheresi a continuare a seguire da vicino l'evoluzione delle conoscenze scientifiche sulla sismologia della regione intorno al sito della centrale nucleare, a dare un seguito adeguato a tutte le risultanze e ad informare gli Stati membri limitrofi e la Commissione.

In conclusione, la Commissione è del parere che l'attuazione del progetto relativo allo smaltimento di rifiuti radioattivi sotto qualsiasi forma, provenienti dai due reattori VVER della centrale nucleare Paks II nella provincia di Tolna, in Ungheria, non sia tale da comportare, né in condizioni normali di funzionamento, né in caso di incidente del tipo e dell'entità contemplati nei dati generali, una contaminazione radioattiva rilevante sotto il profilo sanitario delle acque, del suolo o dello spazio aereo di un altro Stato membro o paese terzo, tenuto conto delle disposizioni stabilite nella direttiva sulle norme fondamentali di sicurezza (direttiva 2013/59/Euratom).

Fatto a Bruxelles, il 8 agosto 2022

Per la Commissione
Kadri SIMSON
Membro della Commissione

⁽⁴⁾ Direttiva 2011/70/Euratom del Consiglio, del 19 luglio 2011, che istituisce un quadro comunitario per la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi (GU L 199 del 2.8.2011, pag. 48).

II

*(Comunicazioni)*COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E
DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

COMMISSIONE EUROPEA

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata**(Caso M.10829 — KKR / HITACHI TRANSPORT SYSTEM)****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

(2022/C 305/02)

Il 19 luglio 2022 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ⁽¹⁾. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

- sul sito internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (<http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/>). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,
- in formato elettronico sul sito EUR-Lex (<http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it>) con il numero di riferimento 32022M10829. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto dell'Unione europea.

⁽¹⁾ GUL 24 del 29.1.2004, pag. 1.

IV

*(Informazioni)*INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E
DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

COMMISSIONE EUROPEA

COMMISSIONE AMMINISTRATIVA PER IL COORDINAMENTO DEI SISTEMI DI SICUREZZA
SOCIALE DECISIONE N. H13

del 30 marzo 2022

relativa alla composizione e ai metodi di lavoro della commissione di controllo dei conti della
commissione amministrativa per il coordinamento dei regimi di sicurezza sociale*(Testo rilevante ai fini del SEE e per l'accordo UE/Svizzera)*

(2022/C 305/03)

LA COMMISSIONE AMMINISTRATIVA PER IL COORDINAMENTO DEI SISTEMI DI SICUREZZA SOCIALE,

visto l'articolo 72 del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale ⁽¹⁾, ai sensi del quale la commissione amministrativa è incaricata di stabilire gli elementi di cui tenere conto per la definizione dei conti relativi agli oneri che incombono alle istituzioni degli Stati membri a norma di detto regolamento e adottare i conti annuali tra le suddette istituzioni in base alla relazione della commissione di controllo dei conti di cui all'articolo 74,

visto l'articolo 74 del regolamento (CE) n. 883/2004, ai sensi del quale la commissione amministrativa è incaricata di fissare la composizione e le modalità di funzionamento della commissione di controllo dei conti, la quale elabora relazioni ed esprime un parere motivato necessari alle decisioni della commissione amministrativa ai sensi dell'articolo 72, lettera g),

DECIDE:

Articolo 1

1. Nell'ambito della commissione amministrativa per il coordinamento dei regimi di sicurezza sociale è istituita la commissione di controllo dei conti di cui all'articolo 74 del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei regimi di sicurezza sociale.

2. La commissione di controllo dei conti, nello svolgimento delle sue funzioni a norma dell'articolo 74, lettere da a) ad f), del regolamento (CE) n. 883/2004, opera sotto l'autorità della commissione amministrativa da cui riceve le direttive. In questo quadro la commissione di controllo dei conti presenta alla commissione amministrativa un programma di lavoro a lungo termine per approvazione.

⁽¹⁾ GUL 166 del 30.4.2004, pag. 1.

Articolo 2

1. La commissione di controllo dei conti decide di massima sulla base di documenti giustificativi. Essa può chiedere alle autorità competenti le informazioni e i dati che ritiene necessari per esaminare le questioni a lei sottoposte. Se necessario, previa approvazione del presidente della commissione amministrativa, la commissione di controllo dei conti può delegare un membro del segretariato o alcuni suoi propri membri a effettuare in loco qualsiasi indagine richiesta per lo svolgimento dei propri compiti. Il presidente della commissione amministrativa informa di questa indagine il rappresentante dello Stato membro interessato presso la commissione amministrativa.

2. La commissione di controllo dei conti agevola la chiusura definitiva dei conti nei casi in cui non sia stato possibile giungere ad una composizione nel periodo di cui al regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale ⁽²⁾. La richiesta giustificata alla commissione di controllo dei conti di formulare un parere in merito a una contestazione a norma dell'articolo 67, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 987/2009 deve essere presentata alla commissione dei conti da una delle parti non meno di 25 giorni lavorativi prima dell'inizio di una riunione.

3. La commissione di controllo dei conti può istituire un comitato di conciliazione che la assista in caso di richiesta giustificata di parere presentata da una delle parti in conformità al paragrafo 2.

La composizione, i termini, i compiti, i metodi di lavoro e il sistema di presidenza del comitato di conciliazione sono definiti in un mandato deciso dalla commissione di controllo dei conti.

Articolo 3

1. La commissione di controllo dei conti è composta da due rappresentanti per ogni Stato membro dell'Unione europea designati dalle rispettive autorità competenti.

In caso d'impedimento, i membri della commissione di controllo dei conti possono farsi sostituire dal supplente designato a tale scopo dalle autorità competenti.

2. Il rappresentante della Commissione europea o il suo supplente presso la commissione amministrativa espleta una funzione consultiva in seno alla commissione di controllo dei conti.

3. La commissione di controllo dei conti è assistita da un esperto indipendente o da un gruppo di esperti indipendenti che dispongono della formazione e dell'esperienza professionale negli ambiti che rientrano nelle funzioni della commissione di controllo dei conti, in particolare per quanto riguarda gli incarichi di cui agli articoli 64, 65 e 69 del regolamento (CE) n. 987/2009.

Articolo 4

1. La presidenza della commissione di controllo dei conti è esercitata da un membro dello Stato il cui rappresentante ha la presidenza della commissione amministrativa.

2. Il presidente della commissione di controllo dei conti può, insieme al segretariato, prendere tutte le misure necessarie per risolvere senza ritardo tutti i problemi di competenza della commissione di controllo dei conti.

3. Di norma il presidente della commissione di controllo dei conti presiede le riunioni dei gruppi di lavoro istituiti per esaminare problemi di competenza della commissione di controllo dei conti; in caso di impedimento o se sono all'esame problemi specifici, il presidente può essere rappresentato da un'altra persona da questi stesso designata.

Articolo 5

1. Le decisioni sono prese a maggioranza semplice; ogni Stato membro dispone di un unico voto.

⁽²⁾ GUL 284 del 30.10.2009, pag. 1.

Nelle decisioni e nei pareri della commissione di controllo dei conti in merito a una contestazione ai sensi dell'articolo 67, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 987/2009 deve essere indicato se sono stati raggiunti all'unanimità o a maggioranza. Se necessario, devono essere indicate le conclusioni o le riserve della minoranza.

I rappresentanti dei paesi parte della contestazione non partecipano all'approvazione del parere della commissione di controllo dei conti ai sensi dell'articolo 67, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 987/2009. Nel caso in cui un parere ai sensi dell'articolo 67, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 987/2009 non sia raggiunto all'unanimità, la commissione di controllo dei conti lo trasmette alla commissione amministrativa unitamente a una relazione che illustri in dettaglio i pareri divergenti e le loro motivazioni. La commissione di controllo dei conti designa anche un relatore incaricato di presentare alla commissione amministrativa tutte le informazioni che questa considera necessarie al fine di dirimere la contestazione. Il relatore non può essere scelto tra i rappresentanti dei paesi parte della contestazione.

2. La commissione di controllo dei conti può decidere di adottare decisioni e pareri in merito a una contestazione ai sensi dell'articolo 67, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 987/2009 ricorrendo alla procedura scritta, se tale procedura è stata concordata nel corso di una riunione precedente della commissione di controllo dei conti.

A tale scopo il presidente comunica ai membri della commissione di controllo dei conti il testo da approvare. Ai membri è accordato un termine di almeno 10 giorni lavorativi entro il quale poter rifiutare il testo proposto o astenersi dal voto. L'assenza di risposta entro il termine stabilito è considerata voto favorevole.

Il presidente può inoltre decidere di avviare una procedura scritta se non è stato raggiunto un accordo in una riunione della commissione di controllo dei conti. In tal caso sono considerati voti a favore solo gli accordi scritti sul testo proposto e il termine accordato è di almeno 15 giorni lavorativi.

Allo scadere del termine stabilito il presidente informa i membri dell'esito della votazione. Le decisioni che hanno ottenuto il numero richiesto di voti a favore si considerano approvate l'ultimo giorno del termine entro il quale era stato chiesto ai membri di rispondere.

3. Se nel corso della procedura scritta un membro della commissione di controllo dei conti propone che il testo sia modificato, il presidente può:

- a) riavviare la procedura scritta comunicando ai membri la modifica proposta conformemente alla procedura di cui al paragrafo 2; oppure
- b) annullare la procedura scritta al fine di discutere la questione nella riunione successiva,

in funzione della procedura che ritiene più opportuna per la questione in esame.

4. Se un membro della commissione di controllo dei conti chiede, prima che scada il termine ultimo per le risposte, che il testo proposto sia esaminato in una riunione della medesima commissione, la procedura scritta è annullata.

La questione è quindi discussa nella riunione successiva.

Articolo 6

La commissione di controllo dei conti può istituire gruppi ad hoc composti da un numero limitato di membri per preparare e presentarle proposte su argomenti specifici per approvazione.

Per ogni gruppo ad hoc la commissione di controllo dei conti designa un relatore, indica i compiti da svolgere e i termini entro cui il gruppo è tenuto a presentarle i risultati delle proprie attività. Queste indicazioni sono definite in un mandato scritto deciso dalla commissione di controllo dei conti.

Articolo 7

1. Il segretariato della commissione amministrativa prepara e organizza le riunioni della commissione di controllo dei conti e ne redige i verbali. Esso svolge il lavoro necessario per il funzionamento della medesima. L'ordine del giorno, la data e la durata delle riunioni della commissione di controllo dei conti sono concordati con il presidente.

2. L'ordine del giorno è comunicato dal segretariato della commissione amministrativa ai membri della commissione di controllo dei conti e ai membri della commissione amministrativa almeno 15 giorni lavorativi prima dell'inizio di ogni riunione. I documenti relativi ai punti dell'ordine del giorno sono resi disponibili almeno 10 giorni lavorativi prima dell'inizio della riunione. Detto termine non si applica ai documenti che contengono informazioni generali e che non necessitano approvazione.

3. Le note relative alla successiva riunione della commissione di controllo dei conti devono essere inviate al segretariato della commissione amministrativa almeno 20 giorni lavorativi prima dell'inizio della riunione. Detto termine non si applica ai documenti che contengono informazioni generali e che non necessitano approvazione.

Le note che contengono i dati per i rendiconti annuali di cui all'articolo 69, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 987/2009 devono rispettare il formato e comprendere le informazioni specificate dall'esperto o dal gruppo di esperti indipendenti di cui all'articolo 3, paragrafo 3, della presente decisione. Ogni delegazione fa pervenire la nota al segretariato entro il 31 luglio dell'anno successivo a quello in questione.

Articolo 8

Se necessario, il regolamento della commissione amministrativa si applica alla commissione di controllo dei conti.

Articolo 9

1. La presente decisione è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*. Essa si applica a decorrere dalla data di pubblicazione.

2. La presente decisione sostituisce la decisione n. H4 del 22 dicembre 2009 ⁽³⁾.

La presidente della commissione amministrativa

Claire JEAN

⁽³⁾ Decisione n. H4, del 22 dicembre 2009, relativa alla composizione e ai metodi di lavoro della Commissione di controllo dei conti della commissione amministrativa per il coordinamento dei regimi di sicurezza sociale (GU C 107 del 27.4.2010, pag. 3).

Tassi di cambio dell'euro ⁽¹⁾**9 agosto 2022**

(2022/C 305/04)

1 euro =

Moneta	Tasso di cambio	Moneta	Tasso di cambio		
USD	dollari USA	1,0234	CAD	dollari canadesi	1,3163
JPY	yen giapponesi	138,26	HKD	dollari di Hong Kong	8,0334
DKK	corone danesi	7,4407	NZD	dollari neozelandesi	1,6304
GBP	sterline inglesi	0,84520	SGD	dollari di Singapore	1,4110
SEK	corone svedesi	10,3875	KRW	won sudcoreani	1 336,74
CHF	franchi svizzeri	0,9763	ZAR	rand sudafricani	17,0500
ISK	corone islandesi	140,10	CNY	renminbi Yuan cinese	6,9106
NOK	corone norvegesi	9,9365	HRK	kuna croata	7,5140
BGN	lev bulgari	1,9558	IDR	rupia indonesiana	15 197,09
CZK	corone ceche	24,532	MYR	ringgit malese	4,5592
HUF	fiorini ungheresi	397,35	PHP	peso filippino	56,939
PLN	zloty polacchi	4,7085	RUB	rublo russo	
RON	leu rumeni	4,9038	THB	baht thailandese	36,264
TRY	lire turche	18,3342	BRL	real brasiliano	5,2478
AUD	dollari australiani	1,4687	MXN	peso messicano	20,7145
			INR	rupia indiana	81,4060

(¹) Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.

V

(Avvisi)

**PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA
CONCORRENZA****COMMISSIONE EUROPEA****Notifica preventiva di concentrazione****(Caso M.10861 – HG / TEAM.BLUE)****Caso ammissibile alla procedura semplificata****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

(2022/C 305/05)

1. In data 3 agosto 2022 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ⁽¹⁾.

La notifica riguarda le seguenti imprese:

- HGCapital LLP («Hg», Regno Unito), attraverso la sua controllata, Hg Pooled Management Limited (Regno Unito),
- team.blue Topco SARL («team.blue», Lussemburgo), attualmente controllata in comune da Hg e da un investitore privato, Jonas Dhaenens.

Hg acquisisce, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo esclusivo dell'insieme di team.blue.

La concentrazione è effettuata mediante acquisto di quote/azioni.

2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

- Hg è un investitore in software e servizi che gestisce fondi di investimento principalmente in Europa e America settentrionale;
- team.blue offre una serie di strumenti di presenza e abilitazione digitali, come servizi d'infrastruttura web e web hosting, principalmente in Europa.

3. A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell'ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.

Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ⁽²⁾, il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

⁽¹⁾ GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 (il «regolamento sulle concentrazioni»).

⁽²⁾ GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, con indicazione del seguente riferimento:

M.10861 – HG / TEAM.BLUE

Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, per fax o per posta, ai seguenti recapiti.

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Indirizzo postale:

Commissione europea
Direzione generale della Concorrenza
Protocollo Concentrazioni
1049 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË

Notifica preventiva di concentrazione
(Caso M.10797 – PCG / PERSTORP)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2022/C 305/06)

1. In data 3 agosto 2022 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ⁽¹⁾.

La notifica riguarda le seguenti imprese:

- PETRONAS Chemicals Group Berhad («PCG», Malaysia);
- PERSTORP HOLDING AB (publ.) («Perstorp» o «impresa oggettodell'operazione», Svezia).

PCG acquisisce, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo esclusivo dell'insieme di Perstorp.

La concentrazione è effettuata mediante acquisto di quote/azioni.

2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

- PCG è una società quotata in borsa debitamente costituita ed esistente ai sensi della legislazione malese. PCG opera principalmente nella fabbricazione e nella vendita di una serie diversificata di prodotti petrolchimici quali olefine, polimeri, fertilizzanti, metanolo e altre sostanze chimiche di base e prodotti derivati. PCG è controllata in via esclusiva da Petroliam Nasional Berhad («Petronas»), che è il principale azionista di PCG.
- Perstorp è una società con sede a Malmö (Svezia), che funge da holding principale del gruppo Perstorp. Perstorp è un fornitore di prodotti chimici, che offre prevalentemente soluzioni sostenibili a clienti industriali nei settori delle resine e dei rivestimenti, dei fluidi ingegnerizzati e dell'alimentazione animale. Con sette impianti di produzione in Europa, America settentrionale e Asia, Perstorp è presente a livello mondiale.

3. A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell'ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.

4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, con indicazione del seguente riferimento:

M.10797 – PCG / PERSTORP

Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, per fax o per posta, ai seguenti recapiti.

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Indirizzo postale:

Commissione europea
Direzione generale della Concorrenza
Protocollo Concentrazioni
1049 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË

⁽¹⁾ GUL 24 del 29.1.2004, pag. 1 (il «regolamento sulle concentrazioni»).

ALTRI ATTI

COMMISSIONE EUROPEA

Pubblicazione della comunicazione di approvazione di una modifica ordinaria al disciplinare di produzione di un nome nel settore vitivinicolo di cui all'articolo 17, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione

(2022/C 305/07)

La presente comunicazione è pubblicata conformemente all'articolo 17, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione ⁽¹⁾.

COMUNICAZIONE DI MODIFICA ORDINARIA CHE MODIFICA IL DOCUMENTO UNICO

«**Vin Santo del Chianti Classico**»

PDO-IT-A1514-AM02

Data della comunicazione: 27.5.2022

DESCRIZIONE E MOTIVI DELLA MODIFICA APPROVATA

1. Base ampelografica - indicazione delle varietà

Descrizione: vengono elencate le varietà Malvasia (Malvasia Bianca Lunga, Malvasia Bianca di Candia) che, oltre al Trebbiano toscano, concorrono alla base ampelografica per un minimo del 60 %.

Motivi: la modifica è apportata al fine di precisare quali sono le varietà di uve Malvasia utilizzate per la base ampelografica del prodotto in ottemperanza all'Elenco dei vitigni idonei alla coltivazione nell'ambito della Regione Toscana.

La modifica riguarda l'articolo 2 del disciplinare e la sezione 7- varietà principali di uve da vino - del documento unico.

2. Norme per la viticoltura - giacitura dei vigneti

Descrizione: nella descrizione della giacitura dei vigneti è eliminato l'aggettivo «collinare», ed è sostituita la parola «orientamento» con la parola «esposizione».

Motivi: il territorio del Chianti si estende su una superficie che nella sua interezza è caratterizzata da un'altimetria non inferiore ai 150/200 mt ed è pertanto già di per sé idoneo alla produzione di uve destinate a subire un processo di appassimento. Ciò anche nel caso di giaciture posizionate nelle zone meno elevate del territorio che comunque si attestano ad un livello altimetrico compatibile con la produzione in oggetto. Inoltre tale modifica è data dalla volontà di non generare valutazioni soggettive rispetto ad un territorio che nella sua interezza è collinare e vocato alla produzione di vini per i quali sono previste processi di appassimento.

La modifica riguarda l'articolo 4.2 del disciplinare e non riguarda il documento unico.

3. Pratiche colturali - irrigazione di soccorso

Descrizione: viene prevista la possibilità di effettuare irrigazione di soccorso.

⁽¹⁾ GUL 9 del 11.1.2019, pag. 2.

Motivi: da oltre 10 anni nel periodo vegetativo della vite l'andamento climatico è stato caratterizzato su tutto il territorio da un costante incremento delle temperature e da una scarsa piovosità; tale pratica agronomica garantisce la sopravvivenza dei vigneti e la salvaguardia del livello qualitativo delle uve. Infatti le uve vendemmiate in vigneti sottoposti a stress idrici evidenziano una considerevole riduzione dei parametri qualitativi.

La modifica riguarda l'articolo 4.5 del disciplinare e non riguarda il documento unico.

4. **Pratiche colturali - riferimento all'accurata cernita delle uve**

Descrizione: nell'ambito del limite massimo di resa uva ad ettaro, viene cancellata l'operazione dell' «accurata cernita delle uve».

Motivi: il riferimento a detta operazione viene cancellato in quanto i parametri di resa sono già fissati dal disciplinare.

La modifica riguarda l'articolo 4.6 del disciplinare e non riguarda il documento unico.

5. **Pratiche colturali - riferimento alla preventiva cernita delle uve**

Descrizione: in merito al raggiungimento del titolo alcolometrico volumico naturale minimo, viene cancellata l'operazione della «preventiva cernita delle uve».

Motivi: il riferimento a detta operazione viene cancellato in quanto le caratteristiche tecnico produttive e qualitative del vigneto sono già stabilite dal disciplinare.

La modifica riguarda l'articolo 4.8 del disciplinare e non riguarda il documento unico.

6. **Riferimento all'imbottigliamento nella zona geografica delimitata - adeguamento formale alla condizione vigente**

Descrizione: viene riportato nel documento unico il riferimento all'imbottigliamento o il condizionamento nella zona geografica delimitata in quanto già consentito fin dal riconoscimento della denominazione e pertanto già presente nel disciplinare all'articolo 5 comma 1.

Motivi: si tratta di un adeguamento formale, in quanto, per una omissione di trascrizione, tale condizione non era stata finora inserita nel documento unico.

Tale aggiornamento non invalida il legame di cui all'art. 93 , par.1, lettera a), punto i, del Reg. n. 1308/2013, e riguarda la sezione 9 - ulteriori condizioni essenziali - del documento unico.

7. **Divieto della pratica dell'arricchimento**

Descrizione: viene indicato il divieto di arricchimento.

Motivi: tale pratica non è utilizzata dai produttori di Vinsanto del Chianti Classico che deve raggiungere un contenuto di zuccheri minimo attraverso l'appassimento naturale. Vietare pertanto il ricorso alla pratica dell'arricchimento è una scelta dettata in funzione di una sempre maggiore qualità del prodotto, da ricercare attraverso una attenta gestione del vigneto ed un processo di vinificazione naturale.

La modifica riguarda l'articolo 5.4 del disciplinare e la sezione 5.1- pratiche enologiche specifiche - del documento unico.

8. **Caratteristiche organolettiche**

Descrizione: per la tipologia «Vinsanto del Chianti Classico», al parametro del colore «ambrato intenso», viene aggiunta la specificazione «fino al bruno»; per la tipologia «occhio di pernice», il colore «da rosa intenso a rosa pallido» viene modificato con la seguente descrizione: «dall'oro rosa all'ambrato fino al bruno».

Motivi: con tali modifiche, si è optato per un'intensificazione del colore in quanto, sul territorio del Chianti, in cui insistono particolarmente vigneti di Sangiovese e uve a bacca rossa, l'orientamento dei viticoltori si è sempre più rivolto verso questa tipologia di uve che stanno incidendo sul colore del Vinsanto.

Descrizione: per entrambe le tipologie, al sapore, vengono indicati i parametri «dal secco al dolce».

Motivi: la modifica è orientata ad allargare la variabilità del sapore in linea con i dati analitici dei prodotti. Il Vinsanto è ormai infatti sempre più identificato come vino da dessert e pertanto con una preferenza a sapore dolce. Nella tipologia occhio di pernice, rappresenta un prodotto della tradizione toscana particolarmente utilizzato nella preparazione di ricette tipiche a base di carni e selvaggina, che necessitano pertanto di un prodotto con basso tenore zuccherino, più propriamente secco.

Le modifiche riguardano l'articolo 6 del disciplinare ed il documento unico alla sezione 4.

9. **Caratteristiche chimico fisiche**

Descrizione: per entrambe le tipologie, il titolo alcolometrico volumico totale minimo, nel valore «svolto», è diminuito da 12,00 % vol. a 10,50 %.

Motivi: tale modifica è in linea con la scelta di rendere più dolce il prodotto aumentando pertanto il livello di residuo zuccherino.

Descrizione: per «Vin Santo del Chianti Classico» occhio di pernice, l'acidità totale minima è aumentata da 4,0 a 4,5 g/l.

Motivi: nella base ampelografica, vengono utilizzati vitigni a bacca rossa ed in particolare il Sangiovese che, è un vitigno particolarmente incline a aumentare l'acidità dei vini che esprime. Le modifiche indicate sono inoltre pienamente rispondenti anche alla tendenza del mercato.

Le modifiche riguardano l'articolo 6 del disciplinare ed il documento unico alla sezione 4.

10. **Adeguamenti formali**

Descrizione: vengono indicate le varietà di uve rappresentative del territorio: Trebbiano toscano, Malvasia Bianca lunga, Malvasia Bianca di Candia, il Sangiovese e il Canaiolo sia bianco che nero e taluni riferimenti ai vini.

Motivi: il testo viene adeguato alle modifiche che riguardano l'indicazione dei vitigni già elencati nella base ampelografica, ed anche alle caratteristiche chimico fisiche ed organolettiche dei prodotti.

Tale adeguamento formale riguarda l'articolo 8 del disciplinare e non riguarda il documento unico.

11. **Escursione termica - variazione aggettivo**

Descrizione: in relazione ai locali per l'appassimento delle uve è stato ritenuto sufficiente indicare la necessità di una «buona» escursione termica, al posto di «forte», in ambienti ben ventilati.

Motivi: tale definizione appare infatti più corretta e pertinente rispetto al processo di appassimento.

La variazione riguarda l'articolo 8 del disciplinare e non riguarda il documento unico.

DOCUMENTO UNICO

1. **Denominazione/denominazioni**

Vin Santo del Chianti Classico

2. **Tipo di indicazione geografica**

DOP - Denominazione di origine protetta

3. **Categorie di prodotti vitivinicoli**

1. Vino

4. Descrizione dei vini

1. *Vin Santo del Chianti Classico*

BREVE DESCRIZIONE TESTUALE

colore: dal giallo paglierino al dorato, all'ambrato intenso fino al bruno;

odore: etereo, intenso, caratteristico;

sapore: armonico, vellutato, di buona struttura, dal secco al dolce;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16,00 % vol di cui almeno il 10,5 % vol svolto;

estratto non riduttore minimo: 23,0 g/l.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)	
Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)	
Acidità totale minima	4,5 in grammi per litro espresso in acido tartarico
Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)	30
Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)	

2. *Vin Santo del Chianti Classico occhio di pernice*

BREVE DESCRIZIONE TESTUALE

colore: dall'oro rosa all'ambrato fino al bruno;

odore: etereo, intenso;

sapore: morbido, vellutato e rotondo, dal secco al dolce;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16,00 % vol di cui 10,5 % vol svolto;

estratto non riduttore minimo: 26,0 g/l.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)	
Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)	
Acidità totale minima	4,5 in grammi per litro espresso in acido tartarico
Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)	30
Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)	

5. Pratiche di vinificazione

5.1. Pratiche enologiche specifiche

1. DOC Vin Santo del Chianti Classico anche per la specificazione Occhio di Pernice

Pratica enologica specifica

Il tradizionale metodo di vinificazione prevede quanto segue:

l'uva, dopo aver subito un'accurata cernita deve essere sottoposta ad appassimento naturale; l'appassimento delle uve deve avvenire in locali idonei; è ammessa una parziale disidratazione con aria ventilata e l'uva deve raggiungere prima dell'ammostatura un significativo contenuto zuccherino; non è ammessa alcuna pratica di arricchimento. La vinificazione, la conservazione e l'invecchiamento del Vin Santo del Chianti Classico deve avvenire in recipienti di legno (caratelli).

5.2. Rese massime:

1. DOC Vin Santo del Chianti Classico anche con Occhio di Pernice

8 000 chilogrammi di uve per ettaro

2. DOC Vin Santo del Chianti Classico anche con Occhio di Pernice

28 ettolitri per ettaro

6. Zona geografica delimitata

La zona di produzione della DOP «Vinsanto Chianti Classico» si estende per 71 800 ettari, è situata al centro della Regione Toscana e comprende parte del territorio delle province di Firenze (30 400 ettari) e Siena (41 400). In particolare fanno interamente parte della zona i Comuni di Greve in Chianti, Castellina in Chianti, Radda in Chianti, Gaiole in Chianti. Vi rientrano invece parzialmente i Comuni di San Casciano Val di Pesa, Barberino Tavarnelle, Castelnuovo Berardenga, Poggibonsi.

7. Varietà di uve da vino

Malvasia bianca Lunga B. - Malvasia

Malvasia bianca di Candia B. - Malvasia

Sangiovese N. - Sangiovese

Trebbiano toscano B. - Trebbiano

8. Descrizione del legame/dei legami

DOC Chianti Classico anche Occhio di Pernice

Nel territorio del Chianti Classico il vinsanto ha avuto un posto importante fin dal Medioevo. Le sue origini risalgono al 1400. La sua produzione è una vera arte che richiede esperienza. Inizia con la raccolta delle uve più adatte come Trebbiano Toscano, Malvasia Bianca Lunga, Malvasia Bianca di Candia, Sangiovese, il Canaiolo sia bianco che nero, allevate con forme tradizionali del territorio (archetto toscano). Il metodo di appassimento è naturale grazie all'escursione termica presente nella zona. I tempi di fermentazione, i travasi e le modalità di invecchiamento sono legati all'esperienza dei viticoltori locali. Durante la vinificazione è utilizzata la tecnica tipicamente locale della «madre», insemminazione con lieviti selezionati nel tempo dalle singole aziende.

9. Ulteriori condizioni essenziali (confezionamento, etichettatura, altri requisiti)

Vin Santo del Chianti Classico - imbottigliamento

Quadro di riferimento giuridico:

Nella legislazione unionale

Tipo di condizione supplementare:

Imbottigliamento nella zona geografica delimitata

Descrizione della condizione:

Le operazioni di vinificazione, di conservazione, di invecchiamento e di imbottigliamento devono essere effettuate nell'intero territorio del Vin Santo del Chianti Classico di cui all'articolo 3 del disciplinare di produzione.

Conformemente alla vigente normativa nazionale e dell'Unione, l'imbottigliamento o il condizionamento deve aver luogo nella predetta zona geografica delimitata per salvaguardare la qualità, la reputazione del vino Vin Santo del Chianti Classico garantirne l'origine e assicurare l'efficacia dei relativi controlli.

Vin Santo del Chianti Classico - vinificazione

Quadro di riferimento giuridico:

Nella legislazione unionale

Tipo di condizione supplementare:

Deroga alla produzione nella zona geografica delimitata

Descrizione della condizione:

Le operazioni di vinificazione, di conservazione, di invecchiamento e di imbottigliamento sono consentite su autorizzazione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, previa istruttoria della regione Toscana, in cantine situate al di fuori della zona geografica delimitata, ma non oltre 10 km in linea d'area dal confine, sempre che tali cantine risultino preesistenti al momento dell'entrata in vigore del disciplinare di produzione, e siano di pertinenza di aziende che in esse vinifichino, singolarmente o collettivamente, uve idonee alla produzione di «Vin Santo del Chianti Classico» ottenute da vigneti propri o in conduzione.

Link al disciplinare del prodotto

<https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/18197>

Pubblicazione del documento unico di cui all'articolo 94, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e del riferimento alla pubblicazione del disciplinare di produzione di un nome nel settore vitivinicolo

(2022/C 305/08)

La presente pubblicazione conferisce il diritto di opporsi alla domanda di registrazione ai sensi dell'articolo 98 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾ entro due mesi dalla data della presente pubblicazione.

DOCUMENTO UNICO

«Rosalia»

PDO-AT-02594

Data di presentazione della domanda: 21.2.2020

1. Nome da registrare

Rosalia

2. Tipo di indicazione geografica

DOP - Denominazione d'origine protetta

3. Categorie di prodotti vitivinicoli

1. Vino

4. Descrizione del vino (dei vini)

I vini rossi della zona provengono dalle varietà Zweigelt e Blaufränkisch. Il colore può essere descritto come molto intenso e scuro; l'aroma ricorda quello delle marasche e delle prugne. Il sapore è essenzialmente fruttato e caratterizzato da tannini moderati. Il tenore di zucchero non fermentato non deve superare i 4,0 g/l. I vini possono essere invecchiati in serbatoi di acciaio o in botti di legno. Il vino rosso può essere prodotto anche sotto forma di vino «riserva»; in questo caso, il sapore è caratterizzato da un titolo alcolometrico maggiore (almeno 13 % vol) e tannini più maturi.

Anche i vini rosati della zona provengono dalle varietà Zweigelt e Blaufränkisch. Il colore dei vini rosati può essere descritto come variabile dal rosa salmone al rosso cerasuolo chiaro; l'aroma e il sapore sono caratterizzati da frutti rossi di bosco (ribes rossi, lamponi). Non sono presenti tannini. Il tenore di zuccheri residui deve essere conforme ai requisiti per la denominazione «secco». Un'acidità vivace è un elemento essenziale del profilo sensoriale dei vini rosati della DOP «Rosalia». I vini sono invecchiati principalmente in serbatoi di acciaio e, in misura minore, in botti di legno.

⁽¹⁾ GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

Caratteristiche analitiche generali	
Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)	15
Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)	12
Acidità totale minima	4 grammi per litro, espressa in acido tartarico
Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)	18
Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)	150

5. Pratiche di vinificazione

a. Pratiche enologiche essenziali

-

b. Rese massime

10 000 chilogrammi di uve per ettaro

6. Zona geografica delimitata

La zona vitivinicola «Rosalia» è costituita dal distretto politico di Mattersburg.

7. Varietà principale/i di uve da vino

Blaufränkisch - Frankovka

Zweigelt - Blauer Zweigelt

Zweigelt - Rotburger

8. Descrizione del legame/dei legami

La zona della DOP «Rosalia» è ubicata sui versanti orientali dei monti Rosalia (Rosaliengebirge), che si estendono lungo il confine tra le province della Bassa Austria e del Burgenland nell'Austria orientale.

Clima: la zona della DOP «Rosalia» fa parte della pianura pannonica, una vasta bassa pianura nell'area meridionale dell'Europa centro-orientale, attraversata dal medio corso del Danubio e dal corso inferiore del fiume Tisza. La pianura pannonica è caratterizzata da estati secche e calde e inverni secchi e freddi.

Suolo: la parte sud-occidentale della zona della DOP «Rosalia» è composta da rocce cristalline contigue, a nord-est, a sedimenti neogene progressivamente più giovani nel bacino di Vienna. Questi sedimenti sono depositi provenienti da un mare che anticamente (12-16 milioni di anni fa) lambiva i monti Rosalia. A nord e a nord-est questi sedimenti sono contigui a una striscia di depositi prevalentemente sabbiosi.

Legame: a differenza delle condizioni del suolo, che hanno un'influenza relativamente limitata sul sapore e sul carattere dei vini, il clima è un fattore molto importante per la tipicità dei vini della DOP «Rosalia». Il calore del giorno consente un'adeguata maturazione delle uve, che fa quindi emergere il sapore delle marasche e delle prugne tipico di questi vitigni; la frescura della notte, invece, contribuisce a formare principalmente aromi primari (non zuccheri), conferendo ai vini il tipico gusto fruttato e i tannini moderati.

Anche nella zona della DOP «Rosalia» viene utilizzato il consueto metodo di coltivazione austriaco dei vigneti, che impiega un sistema di allevamento a contropalliera in cui la viticoltura è condotta prevalentemente a mano (potatura, gestione della chioma, diradamento dei grappoli, ecc.). Le modalità di produzione e di invecchiamento dei vini corrispondono inoltre alle misure applicate nella stragrande maggioranza delle imprese austriache; di conseguenza, le tecniche colturali e la tecnologia di cantina hanno un'influenza molto minore sul carattere e sul sapore dei vini rispetto ai fattori geografici e, soprattutto, ai fattori climatici.

9. Ulteriori condizioni essenziali

Quadro giuridico:

nella legislazione nazionale

Tipo di condizione supplementare:

disposizioni supplementari in materia di etichettatura

Descrizione della condizione:

la denominazione di origine «Rosalia» deve essere utilizzata con la specificazione tradizionale «DAC» o «Districtus Austriae Controllatus».

Quadro giuridico:

nella legislazione nazionale

Tipo di condizione supplementare:

deroga relativa alla produzione nella zona geografica delimitata

Descrizione della condizione:

per tutti i vini DOP la legge sul vino austriaca stabilisce che la produzione deve avvenire nella regione viticola (regione di origine IGP) in cui è ubicata la zona DOP o in una regione viticola adiacente. L'Austria si avvale pertanto in linea generale della deroga di cui all'articolo 5 del regolamento (UE) 2019/33.

Per la produzione dei vini della DOP «Rosalia» sono state stabilite condizioni supplementari: la produzione non deve essere effettuata al di fuori della zona di origine senza l'approvazione del comitato vinicolo regionale del Burgenland. Tale approvazione può essere concessa, in particolare, se i vigneti del produttore si trovano nella zona di «Rosalia» e se il vino è prodotto nei locali del produttore situati al di fuori di tale zona o se esistono contratti relativi a particelle tra un produttore con locali situati al di fuori della zona di «Rosalia» e i proprietari di vigneti all'interno di tale zona.

Quadro giuridico:

nella legislazione nazionale

Tipo di condizione supplementare:

imbottigliamento nella zona geografica delimitata

Descrizione della condizione:

la legge sul vino austriaca non stabilisce norme generali sull'imbottigliamento dei vini DOP.

Al fine di garantire la qualità e le caratteristiche tipiche dei vini della DOP «Rosalia», per l'imbottigliamento degli stessi sono stabilite le seguenti condizioni: l'imbottigliamento non può essere effettuato al di fuori della zona senza l'approvazione del comitato vinicolo regionale del Burgenland. Tale approvazione può essere concessa, in particolare, se l'imbottigliatore dispone di locali sia all'interno che all'esterno della zona della DOP «Rosalia».

Link al disciplinare del prodotto

<https://info.bmlrt.gv.at/themen/landwirtschaft/landwirtschaft-in-oesterreich/pflanzliche-produktion/wein/Weinherkunft.html>

ISSN 1977-0944 (edizione elettronica)
ISSN 1725-2466 (edizione cartacea)



■ Ufficio delle pubblicazioni
dell'Unione europea
L-2985 Lussemburgo
LUSSEMBURGO

IT